

Direttive per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 per la legislatura 2023-2027

1.	Basi legali.....	2
2.	Trasparenza nel finanziamento della politica	2
3.	Incompatibilità	2
4.	Numero dei membri da eleggere per la legislatura 2023-2027.....	3
5.	Modelli di proposta di candidatura.....	3
6.	Denominazione delle proposte di candidatura	3
7.	Luogo e termini per la presentazione delle proposte di candidatura	3
8.	Requisiti per la presentazione delle proposte di candidatura	3
9.	Proponenti, rappresentate e agevolazione nella presentazione delle firme	4
10.	Eleggibilità	5
11.	Esclusione dall'esercizio dei diritti politici	5
12.	Congiunzione e sotto-congiunzione delle proposte di candidatura	6
13.	Elezione tacita e divieto di ritiro delle proposte di candidatura e di candidati.....	6
14.	Verifica e accertamento delle proposte di candidatura	6
15.	Incompatibilità della carica	6
16.	Rappresentanza femminile	7
17.	Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione	7
18.	Giorni e orari di voto	7
19.	Voto all'ufficio elettorale	7
20.	Voto accompagnato	7
21.	Voto per corrispondenza.....	7
22.	Stampa e fornitura materiale di voto ai Comuni e ai Partiti	7
23.	Distribuzione materiale di voto.....	7
24.	Espressione del voto.....	8
25.	Spoglio delle schede	8
26.	Motivi di nullità delle schede	8
27.	Validità delle schede (casi particolari)	8
28.	Ripartizione dei seggi.....	8
29.	Proclamazione degli eletti.....	9
30.	Sanzioni penali.....	9
31.	Pubblicazione dei risultati.....	9
32.	Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria	9
33.	Rimedi di diritto	9
34.	Siti internet dell'amministrazione federale e cantonale	9

1. Basi legali

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost. fed.), la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (ODP), la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (LSEst) e la relativa ordinanza del 7 ottobre 2015 (OSEst), la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero, l'ordinanza del 1° settembre 2021 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 sul registro dei partiti (OPart), la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) ed il relativo regolamento del 5 giugno 2019 (REDP); disciplinano l'elezione per il rinnovo del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023.

2. Trasparenza nel finanziamento della politica

(articolo 76b–76k LDP e ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica)

Il 23 ottobre 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti la trasparenza nel finanziamento della politica, che disciplinano l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento dei partiti politici, dei membri senza partito dell'Assemblea federale e delle campagne in vista di elezioni o votazioni federali. L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne in vista di elezioni sarà applicato per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2023. Riassumendo, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e i membri senza partito devono rendere pubblici ogni anno le loro entrate, le liberalità superiori a 15'000 franchi e i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico. Il finanziamento delle campagne in vista di elezioni o votazioni federali va reso pubblico se si impiegano più di 50'000 franchi. Occorre dichiarare le entrate preventivate e il conto finale delle entrate nonché le liberalità superiori a 15'000 franchi. L'accettazione di liberalità anonime e di liberalità provenienti dall'estero è vietata sia per il finanziamento dei partiti sia per le campagne (eccezione: elezioni del Consiglio degli Stati, ma va resa pubblica nel conto finale). A chi viola tali prescrizioni è comminata una multa fino a 40'000 franchi. I dati e i documenti devono essere inseriti in un registro informatizzato messo a disposizione dal Controllo federale delle finanze (CDF; art. 7 OFiPo). Trovate tale registro presumibilmente a partire dal secondo trimestre 2023 al seguente indirizzo: www.efk.admin.ch. Si raccomanda di registrarsi per tempo presso il CDF e di creare un proprio conto anche se inizialmente il raggiungimento dell'importo di 50'000 franchi per una campagna dovesse sembrare improbabile.

3. Incompatibilità

(articoli 144 Cost. fed.e 14 e 15 LParl)

Non possono far parte del Consiglio nazionale:

- le persone elette o confermate in carica dall'Assemblea federale;
- i giudici dei tribunali della Confederazione non eletti dall'Assemblea federale;
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
- i membri della direzione dell'esercito;
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.

4. Numero dei membri da eleggere per la legislatura 2023-2027

(articolo 149 Cost. fed.)

I deputati da eleggere sono otto per il Consiglio nazionale: l'elezione avviene con il sistema proporzionale.

5. Modelli di proposta di candidatura

I modelli sono pubblicati nel sito www.ti.ch/dirittipolitici (Elezioni federali), che vi preghiamo di utilizzare per la presentazione delle proposte di candidatura.

Raccomandiamo inoltre di non modificare i modelli e di consultare le istruzioni pubblicate nel sito, prima di procedere alla compilazione degli stessi.

Una copia della distinta delle candidate e dei candidati nonché delle e dei proponenti per l'elezione del Consiglio degli Stati dovrà essere inviata (utilizzando il modello Excel pubblicato sul sito), al più tardi **entro le ore 18.00 di lunedì 7 agosto 2023**, all'indirizzo di posta elettronica can-dirittipolitici@ti.ch.

6. Denominazione delle proposte di candidatura

(articolo 23 LDP)

Le proposte di candidatura devono portare una denominazione che la distingue dalle altre. I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle devono designare una proposta quale lista privilegiata in modo tale da attribuire i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa. I Partiti sono invitati a non presentare denominazioni di lista che si prestino a confusione (p.es. denominazione e sigle comunemente associate ad altri Partiti).

7. Luogo e termini per la presentazione delle proposte di candidatura

(articoli 22 cpv. 2, 24 cpv. 3 e 76a LDP)

Le proposte di candidatura devono essere depositate personalmente, **in originale, entro le ore 18.00 di lunedì 7 agosto 2023, alla Cancelleria dello Stato**, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, 6500 Bellinzona.

È preferibile concordare il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura chiamando il numero telefonico 091 814 31 72 oppure inviando un'email all'indirizzo can-dirittipolitici@ti.ch.

8. Requisiti per la presentazione delle proposte di candidatura

(articoli 136 Cost. fed., 22, 24 cpv. 2, 27 LDP e 8b OLDP)

Le persone candidate devono essere designati con:

1. il cognome e il nome ufficiali;
2. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
3. la data di nascita;
4. il sesso;
5. la professione (indicare esattamente la professione esercitata);
6. l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
7. i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;
8. il domicilio politico;
9. la firma (la firma sul modulo vale quale dichiarazione di accettazione)

Nel caso di candidature di Svizzeri all'estero dovrà essere indicato il loro domicilio all'estero aggiungendovi il loro Comune di voto in Svizzera (domicilio politico).

Occorre prestare particolare attenzione all'indicazione esatta della professione per riconoscere le incompatibilità (articoli 14 e 15 LParl).

È necessario indicare la professione affinché in caso di incompatibilità, agli eletti possa essere chiesto tempestivamente di scegliere tra il pubblico impiego e il mandato parlamentare.

La proposta di candidatura non può contenere un numero di persone candidate superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome può figurare più di due volte. Se la proposta contiene un numero di persone candidate maggiore, gli ultimi nominativi sono stralciati.

Il nome di una persona candidata non può figurare su più proposte dello stesso circondario, né sulle liste o proposte di più di un circondario; in tale circostanza la persona è stralciata immediatamente da tutte le proposte. La persona candidata deve firmare la dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione può consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.

Firmando la proposta di candidatura, dichiarano di accettare la proposta. Non è ammessa la rinuncia della candidatura. Le candidate e candidati possono sottoscrivere la proposta di candidatura (autoproposta).

La cittadina o il cittadino svizzero all'estero può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale.

9. Proponenti, rappresentate e agevolazione nella presentazione delle firme

(articoli 24, 25 LDP, 8b capoverso 3 ODP)

Le proposte di lista e di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 100 proponenti (si verificano i primi 110) con domicilio nel Cantone, pertanto i cittadini residenti all'estero non possono sottoscrivere la proposta di candidatura

Le persone proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno:

- cognome;
- nome;
- data completa di nascita (giorno, mese e anno);
- indirizzo completo (con via e numero civico), incluso il numero d'avviamento postale;
- firma.

Una persona proponente non può firmare più di una proposta di candidatura: in tal caso il nome è stralciato da tutte le proposte.

Nessuna persona proponente può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Il candidato può sottoscrivere la proposta di candidatura (autoproposta).

Le persone proponenti devono designare un loro rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo. Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Il Partito è esonerato dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme unicamente nel caso in cui:

- fosse regolarmente registrato presso la Cancelleria federale alla fine dell'anno precedente l'elezione;
- nella legislatura uscente fosse rappresentato per il Cantone nel Consiglio nazionale (sotto lo stesso nome di Partito) oppure nell'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 abbia ottenuto, sempre con lo stesso Partito, almeno il 3% dei suffragi nel Canton Ticino.

Il Partito che soddisfa queste due condizioni deve presentare soltanto le firme valide di tutti i candidati (dichiarazione di accettazione della candidatura) e quelle delle persone preposte alla presidenza (Presidente) e alla gestione del Partito cantonale (Segretario, Coordinatore, ecc.). Queste ultime corrispondono alle persone responsabili secondo gli statuti del partito cantonale. Le agevolazioni amministrative si applicano a tutte le proposte di candidatura del partito presentate nel Cantone. Vi rientrano ad esempio le proposte dei partiti dei giovani, quelle regionali o quelle maschili e femminili. Se un partito che ha diritto alle agevolazioni amministrative presenta più proposte di candidatura, le persone preposte alla presidenza e alla gestione devono firmare più proposte di candidatura nella loro funzione. Apponendo tale firma, esse non rivestono la funzione di rappresentanti e sostituti delle proposte di candidatura, ma adempiono l'articolo 24 capoverso 4 LDP per poter beneficiare delle agevolazioni amministrative. Il diritto alle agevolazioni amministrative **non esonera dall'obbligo di designare un rappresentante e un sostituto per ogni proposta di candidatura.**

Di queste agevolazioni possono beneficiare i seguenti Partiti:

- Partito evangelico svizzero
- PLR I Liberali Radicali
- Unione Democratica Federale
- Partito Operaio e Popolare
- Alleanza del centro
- Partito socialista svizzero
- VERDI svizzeri
- Unione democratica di centro
- Partito cristiano sociale
- Partito verde liberale svizzero
- Lega dei Ticinesi

Nel caso i Partiti summenzionati (registrati nel registro dei Partiti della Cancelleria federale) presentano più liste (p.es. Partito centrale e Partito dei Giovani X, lista delle donne e degli uomini Y, liste delimitate dalla regione Z) queste sono esentate dall'obbligo di presentare delle firme.

Con la modifica della LDP del 26 settembre 2014 è stata stralciata la terza condizione secondo cui un partito può presentare nel Cantone una sola proposta di candidatura per poter usufruire della procedura semplificata. Pertanto se il "partito A" che soddisfa le due condizioni si congiunge con qualsiasi "partito B", il "Partito A" non deve presentare le 100 firme, anche se il "Partito B" le deve presentare. Siccome le agevolazioni amministrative sono determinate in base all'appartenenza partitica e non in base alla denominazione della lista o alle eventuali sotto-congiunzioni, sono esentate dalla presentazione delle firme unicamente le sotto-congiunzioni che sono legate al Partito centrale.

10. Eleggibilità

(articolo 136 Cost. fed.)

Chi ha diritto di voto a livello federale è eleggibile in Consiglio nazionale. Tutte le cittadine e i cittadini svizzeri di diciotto anni compiuti. Chi non avesse ancora compiuto 18 anni entro il termine di presentazione delle proposte di candidatura, può comunque candidarsi, a condizione di diventare maggiorenne al più tardi il giorno stesso dell'elezione (in questo caso entro il 22.10.2023). Inoltre può candidarsi per l'elezione del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 anche la cittadina o il cittadino svizzero domiciliato all'estero o in un altro Cantone.

11. Esclusione dall'esercizio dei diritti politici

(articolo 136 Cost. fed.)

È escluso dall'esercizio dei diritti politici l'interdetto per infermità o debolezza mentale e incapace di discernimento di diciotto anni compiuti.

12. Congiunzione e sotto-congiunzione delle proposte di candidatura

(articoli 31 LDP e 8e ODP)

Nelle elezioni del Consiglio nazionale, che avviene con il sistema proporzionale, è ammessa la congiunzione e la sotto-congiunzione di liste.

Congiunzioni di liste

A due o più proposte di lista può essere aggiunta una dichiarazione concorde dei firmatari (proponenti) o dei rappresentanti che le liste sono congiunte. Un gruppo di liste congiunte è considerato, in confronto alle altre liste, come una lista unica. Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono ammesse.

Sotto-congiunzioni

Le sotto-congiunzioni tra liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione devono essere indicate sulle liste.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.

Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione delle liste devono essere depositate, a mano, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, Bellinzona, **entro le ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023.**

13. Elezione tacita e divieto di ritiro delle proposte di candidatura e di candidati

(articolo 45 LDP)

Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei mandati da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal Governo cantonale. La legge federale (LDP) non permette il ritiro di proposte o la riduzione del numero dei candidati per consentire l'elezione tacita.

14. Verifica e accertamento delle proposte di candidatura

(articoli 29, 32 LDP e articoli 49 e 131 LEDP)

Il Consiglio di Stato esamina le proposte e assegna al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarle, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire candidati stralciati d'ufficio.

I proposti alla sostituzione devono confermare per iscritto l'accettazione della candidatura. Se manca tale conferma, il nome figura già su un'altra lista o il proposto non è eleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata. Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite alla fine della proposta di candidatura.

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

Dopo il secondo lunedì successivo il termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l'annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (articolo 32a LDP).

15. Incompatibilità della carica

(articoli 144 Cost. fed., 14 e 15 LParl)

Le incompatibilità con la carica di Consigliere nazionale sono disciplinate dagli articoli 144 cpv. 1 Cost. fed., 14 e 15 LParl.

16. Rappresentanza femminile

Dando seguito alle raccomandazioni contenute nella circolare del 27 settembre 2018 del Consiglio federale, si rendono attenti i Partiti dell'attuale sotto-rappresentanza femminile in seno al Parlamento federale.

17. Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione

(articoli 30, 32 LDP e articoli 51 e 52 LEDP)

Le proposte di lista e di candidatura devono essere definitivamente stabilite **entro le ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023**. Le proposte definitive prendono il nome di liste e sono pubblicate nel Foglio ufficiale, con la loro denominazione, il numero progressivo e con l'eventuale dichiarazione di congiunzione e sotto-congiunzione, a cura della Cancelleria dello Stato.

L'ordine di successione delle liste nella scheda è determinato dal Consiglio di Stato mediante sorteggio.

18. Giorni e orari di voto

(articolo 14 LEDP)

L'elezione avrà luogo **domenica 22 ottobre 2023** dalle ore 10.00 a 12.00 e negli altri giorni stabiliti dai Municipi.

Gli elettori sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alle Cancellerie comunali per conoscere il luogo, i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali.

19. Voto all'ufficio elettorale

(articolo 21 LEDP)

L'avente diritto di voto che opta per il voto all'ufficio elettorale, prima di deporre la scheda nell'urna, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione. L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'avente diritto di voto possa compilare la scheda in una cabina.

20. Voto accompagnato

(articoli 6 LDP, 22 LEDP e 12 REDP)

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

21. Voto per corrispondenza

(articoli 8 LDP, 23 LEDP e 41 REDP)

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 22 ottobre 2023), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. La busta di trasmissione con il materiale votato può essere pure consegnata alle Cancellerie comunali o, laddove i Comuni la prevedono, deponendola nelle apposite cassette delle lettere.

22. Stampa e fornitura materiale di voto ai Comuni e ai Partiti

(articoli 33 LDP, 17 LEDP)

La Cancelleria dello Stato provvede alla stampa e alla fornitura delle schede, delle istruzioni di voto, della guida elettorale federale e delle buste di voto occorrenti ai Comuni.

23. Distribuzione materiale di voto

(articoli 33 capoverso 1 LDP e 18 LEDP)

Le Cancellerie comunali inviano al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al domicilio nella settimana dal 25 al 30 settembre 2023.

24. Espressione del voto

(articoli 35 LDP e 26 LEDP)

L'avente diritto di voto non può votare più di una scheda. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale. Tutte le modifiche sulla scheda devono essere eseguite a mano. L'avente diritto di voto che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivere nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista. Non è ammesso l'uso di segni o di espressioni che indicano una ripetizione (p. es. virgolette, medesimo, idem, ecc.) per indicare due volte il nome di un candidato. L'avente diritto di voto può iscrivere sulla scheda il medesimo candidato una seconda volta (cumulo). L'avente diritto di voto che usa una scheda non prestampata può iscrivere i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

25. Spoglio delle schede

(articolo 32 LEDP)

Lo spoglio delle schede avverrà a livello comunale e con l'ausilio di un programma informatico.

26. Motivi di nullità delle schede

(articoli 38, 49 LDP e 41 LEDP)

In base all'art. 38 LDP sono nulle le schede che:

- a) non contengono alcun nome di candidato del circondario;
- b) non sono ufficiali;
- c) sono riempite o modificate non a mano;
- d) contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;

In base all'art. 41 cpv. 1 LEDP sono pure nulle le schede che:

- a) sono illeggibili;
- b) nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

Il voto è nullo se nella busta per riporre la scheda votata sono contenute più schede.

Sono stralciati dalla scheda:

- a) i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
- b) tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare (otto), sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.

27. Validità delle schede (casi particolari)

Sono pure valide:

- a) Le schede manoscritte portanti una denominazione di lista che, senza concordare letteralmente con una delle denominazioni delle liste pubblicate ufficialmente, non lascia alcun dubbio, per il suo tenore, circa la sua identità;
- b) le schede non portanti denominazione di lista, o una denominazione non valevole, ma il numero d'ordine di una lista pubblicata ufficialmente a condizione che dette schede portino il nome di almeno un candidato in lista.

28. Ripartizione dei seggi

(articolo 40 e seguenti LDP)

Si rimanda agli articoli 40 e seguenti LDP.

29. Proclamazione degli eletti

(articolo 43 LDP)

Si rimanda all'articolo 43 LDP.

30. Sanzioni penali

Vi rendiamo attenti circa le sanzioni penali per coloro che si rendessero colpevoli di frode elettorale ed incetta di voti. È punito con una multa, in particolare, chi raccoglie, riempie o modifica sistematicamente le schede dell'elezione (articolo 282bis del Codice penale svizzero). È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) del Codice penale svizzero.

31. Pubblicazione dei risultati

(articoli 12, 13 e 14 ODP e 36 LEDP)

Il Consiglio di Stato stabilisce i risultati, li pubblica sul Foglio ufficiale e li trasmette all'Autorità federale.

32. Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria

(articolo 133 LEDP)

Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato. Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Per gli atti di procedura s'intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che s'intende impugnare.

33. Rimedi di diritto

(articoli 77 LDP e 135 LEDP)

I ricorsi contro l'elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone e mediante invio raccomandato

34. Siti internet dell'amministrazione federale e cantonale

Per ulteriori informazioni sono a disposizione i seguenti siti internet:

- www.ti.ch/dirittipolitici
- www.ch.ch/elezioni2023
- <https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/diritti-politici/elezioni-del-consiglio-nazionale/elezione-del-consiglio-nazionale-2023.html>